

Appalti super-sorvegliati

Giampiero Falasca

Anche i debiti fiscali entrano a pieno titolo nella lunga lista di voci per le quali vige la responsabilità solidale del committente, in caso di appalto.

Secondo quanto prevede il decreto fiscale (DI 16/2012), il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto. Questo tipo di responsabilità ha una durata limitata nel tempo – non può essere invocata dopo che sono passati due anni dalla cessazione dell'appalto – e può essere esclusa dal committente, nel caso in cui il medesimo dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Sarà molto difficile applicare questa esimente, in quanto il committente dovrà provare di aver adottato «tutte le cautele possibili»: è una definizione dotata di una portata troppo ampia che, oltre tutto, lascia uno spazio eccessivo all'interpretazione giudiziale. Sarebbe stata preferibile un'indicazione puntuale degli adempimenti che possono essere attuati dal committente per evitare la responsabilità solidale. La nuova disciplina relativa ai debiti fiscali allunga la lista, già molto corposa, delle responsabilità solidali che gravano in capo al committente.

Tale soggetto, infatti, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall'appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell'appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori.

I debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal DI 223/2006, con una disposizione che, al contrario di quella prevista nella legge Biagi, non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza. Secondo tale norma, gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.

La responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall'Inail. Tali norme determinano una sostanziale concentrazione in capo al committente degli stessi rischi e oneri verso il personale che gravano in capo al reale datore di lavoro, con il quale finisce per sovrapporsi, anche quando non ha responsabilità concrete. Per attenuare, almeno in parte, il rigore di tale disciplina, il decreto semplificazioni (DI 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell'impresa appaltatrice. Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente escusso, senza successo, il patrimonio del debitore. Nonostante questo intervento, il quadro normativo resta ancora troppo rigoroso, in quanto la normativa non distingue le imprese che operano correttamente nel mercato da quelle che usano l'appalto per scopi poco regolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cinque vincoli

L'articolo 2 del DI 16/2012 introduce la responsabilità solidale del committente nei confronti dei versamenti Iva che devono essere eseguiti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori. Il vincolo del committente si estende per la durata del contratto e fino a due anni dalla conclusione dell'appalto. La responsabilità può essere esclusa se il committente dimostra di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Tuttavia per il committente è praticamente impossibile monitorare gli adempimenti Iva perché i versamenti includono altre operazioni

Sempre l'articolo 2 del DI 16/2012 introduce anche la responsabilità solidale del committente nei confronti dei versamenti Irpef che devono essere eseguiti dall'appaltatore ed eventuali subappaltatori per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente. Anche in questo caso la responsabilità si esaurisce due anni dopo la conclusione dell'appalto e il committente ne è sollevato se dimostra che ha fatto il possibile per evitare illeciti. Uno strumento di verifica a questo riguardo può essere dato dai modelli F24 che sono relativi agli adempimenti

In base a quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, il committente è responsabile con appaltatori e subappaltatori anche per il versamento dei contributi previdenziali, per un periodo che si estende fino a due anni dal termine dell'appalto. In questo caso la responsabilità non può essere esclusa. Il DI 5/2012 "semplificazioni" ha previsto però che la responsabilità solidale del committente non riguarda le sanzioni civili

La responsabilità solidale del committente nei confronti di appaltatore e subappaltatore per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori, quote di Tfr incluso, è definita dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003. Anche in questo caso il vincolo si esaurisce entro due anni dalla conclusione dell'appalto ma in tale arco di tempo non vi è modo di evitarla. Il DI 5/2012 ha escluso però le sanzioni civili dalla responsabilità solidale

Il Testo unico sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008) all'articolo 26 prevede la responsabilità solidale in materia di infortuni. Il committente si deve preoccupare di garantire le misure di prevenzione e in caso di infortuni del personale alle dipendenze degli appaltatori è responsabile per i danni non coperti dell'Inail

[Redazione Online](#) | [Tutti i servizi](#) | [I più cercati](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners **elEconomista**